

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W,
vista la proposta della Commissione (1),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (2),
considerando che le ripercussioni di un'economia fondata sulla produzione di stupefacenti, o che da questa ricava ingenti profitti, sulle strutture di una società in via di sviluppo pregiudicano l'inserimento armonioso del paese nell'economia mondiale;
considerando che, nei paesi in via di sviluppo, la disarticolazione delle strutture sociali derivante dal consumo di droghe e dall'industria ad esso collegata nuoce allo sviluppo sociale sostenibile e alla realizzazione degli obiettivi della politica comunitaria in materia di cooperazione allo sviluppo, quali definiti all'articolo 130 U del trattato;
considerando che, nel contesto della lotta contro l'offerta di droga, è particolarmente essenziale che la povertà sia ridotta in maniera radicale al sud e che sia offerta alla popolazione un'alternativa legale alla prassi delle colture illegali;
considerando che occorre fornire un sostegno istituzionale ai paesi in via di sviluppo che ne facciano richiesta, in modo che possano condurre la lotta contro la droga in modo più efficace;
considerando che la Commissione ha presentato, nella comunicazione del 23 giugno 1994 al Parlamento europeo e al Consiglio, propri orientamenti per quanto riguarda un piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (1995-1999), comprensivi di misure a livello internazionale;
considerando che il Parlamento europeo ha espresso il proprio punto di vista su tali orientamenti nel parere sulla comunicazione, adottato il 15 giugno 1995;
considerando che la quarta convenzione ACP-CE e gli accordi di cooperazione, di associazione o di partenariato conclusi dalla Comunità europea con i paesi in via di sviluppo contengono clausole relative alla cooperazione nel campo della lotta contro l'abuso e il traffico illecito di stupefacenti, al controllo del commercio dei precursori, dei prodotti chimici e delle sostanze psicotrope, nonché allo scambio di informazioni pertinenti, comprese le misure in materia di riciclaggio di capitali; che vi è una relazione tra la lotta contro gli stupefacenti e la tossicomania e gli obiettivi della cooperazione perseguiti dalla Comunità e dai suoi partner nel campo dello sviluppo;
considerando che l'adesione universale alla convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata dal protocollo del 1972, alla convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope e alla convenzione del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, nonché l'attuazione sistematica a livello nazionale e internazionale delle disposizioni dei trattati succitati, costituiscono le basi della strategia, della Comunità internazionale nella lotta contro l'abuso e il traffico illecito di stupefacenti;
considerando che la Comunità europea è parte della convenzione del 1988, in particolare in virtù dell'articolo 12 di tale convenzione, e che la Comunità ha adottato una normativa, in base alle raccomandazioni del gruppo d'azione sui prodotti chimici (CATF) creato dal G-7 e dal presidente della Commissione europea nel 1989, la cui efficacia globale si vedrebbe potenziata dall'adozione di un quadro giuridico adeguato e dei meccanismi appropriati in altre regioni del mondo;
considerando che, per essere efficace, la lotta contro la droga deve altresì includere misure contro il riciclaggio dei proventi illeciti derivanti dal traffico di stupefacenti, quali l'adozione di un quadro giuridico adeguato e dei meccanismi appropriati nei paesi interessati;
considerando che l'attuazione delle misure previste dal presente regolamento deve avvenire nel pieno rispetto dei diritti dell'uomo;
considerando che gli Stati membri della Comunità europea hanno sottoscritto la dichiarazione politica e il programma globale d'azione adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella sua 17a seduta straordinaria;
considerando che, fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite del trattato, nel presente regolamento è inserito per il periodo 1998-2000 un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'ambito della sua politica di cooperazione allo sviluppo e tenuto conto degli effetti deleteri della produzione, del commercio e del consumo di stupefacenti sugli sforzi a favore dello sviluppo, la Comunità svolge azioni di cooperazione nel campo della lotta contro la droga e la tossicomania nei paesi in via di sviluppo, dando la priorità a quei paesi nei quali la volontà politica di risolvere il proprio problema droga è espressa univocamente ai massimi livelli. Una dimostrazione di tale volontà consiste, ad esempio, nella ratifica della convenzione unica del 1961, del protocollo che la modifica del 1972, della convenzione del 1971 e della convenzione del 1988. L'impegno dei paesi in via di sviluppo deve concretarsi, tra l'altro, nell'applicazione della normativa nazionale contro il riciclaggio del denaro ottenuto con droghe illecite.

Articolo 2

L'assistenza fornita ai sensi del presente regolamento integra e rafforza quella prevista da altri strumenti di cooperazione allo sviluppo.

Articolo 3

La Comunità concede in priorità il proprio sostegno, su richiesta di un paese partner, alla preparazione di un «National Drug Control Master Plan» (in appresso, per brevità, «Piano»), in stretta consultazione con il Programma delle Nazioni Unite per il controllo internazionale delle droghe (in appresso, per brevità, «UNDCP»). Questi piani individueranno gli obiettivi, le strategie e le priorità della



lotta contro gli stupefacenti e le esigenze di risorse connesse (comprese quelle finanziarie), fornendo un approccio integrato, multidisciplinare e multisettoriale volto a massimizzare l'efficacia dei programmi per il controllo nazionale delle droghe e dell'assistenza internazionale.

La prevenzione della tossicomania e la riduzione della domanda di droghe costituiscono oggetto di una politica coerente, rivolta ai giovani, che comprenda l'istruzione e un'informazione obiettiva sulle conseguenze della tossicodipendenza.

La cooperazione comunitaria si instaura in un clima di dialogo, tenendo conto delle differenze culturali reali che influenzano la percezione dei problemi legati alla droga. Un dialogo di questo tipo è essenziale per garantire la fattibilità, a livello sociale e politico, delle strategie di controllo degli stupefacenti.

Articolo 4

La Comunità sostiene altresì azioni specifiche, preferibilmente nel quadro strategico fissato dai piani nazionali, atte ad incidere effettivamente (in modo efficace e concreto entro termini precedentemente fissati) sui settori seguenti:

- sviluppo delle capacità istituzionali, segnatamente per l'attuazione:
- del piano da parte dei paesi in via di sviluppo,
- di accordi tra le Comunità e taluni paesi in via di sviluppo in particolare nel campo della lotta contro il dirottamento dei precursori chimici e il riciclaggio di denaro sporco;
- riduzione della domanda, in particolare attraverso l'analisi del fenomeno locale, l'introduzione di meccanismi di controllo del commercio e del consumo di stupefacenti e sostanze psicotrope, la cura e il reinserimento dei tossicodipendenti e la riduzione dei rischi. Tali azioni devono essere integrate nelle politiche attuate in materia di sanità, istruzione, sviluppo, lotta contro la povertà ed emarginazione economica e sociale,
- promozione di progetti pilota di sviluppo alternativo, intesi come il processo mediante il quale la produzione di droghe illecite è combattuta ed eliminata definitivamente attraverso misure adeguate di sviluppo rurale nell'ambito di una crescita economica nazionale sostenuta. Tali progetti comprendono misure economiche e sociali che tengono conto dei fattori che contribuiscono alla produzione illecita, nonché misure suscettibili di consentire un uso migliore delle preferenze commerciali. In tale contesto si esaminerà sistematicamente la possibilità di ricorrere maggiormente ad altri strumenti finanziari della Comunità (ad esempio ALA) e al Fondo europeo di sviluppo per progetti di sviluppo alternativo;
- finanziamento di studi, seminari, forum per lo scambio di esperienze nei settori di cui sopra.

Particolare attenzione è rivolta alla partecipazione delle popolazioni locali o dei «gruppi bersaglio» nell'individuazione, programmazione e svolgimento delle azioni.

La Comunità sostiene unicamente progetti nel cui contesto sia garantito il rispetto dei diritti dell'uomo.

Articolo 5

I partner della cooperazione ammessi al sostegno finanziario a titolo del presente regolamento sono: le organizzazioni regionali ed internazionali, in particolare l'UNDCP, le organizzazioni non governative locali e degli Stati membri, le amministrazioni e gli enti pubblici nazionali, provinciali e locali e le organizzazioni delle comunità locali, gli istituti e gli operatori pubblici o privati.

Articolo 6

1. I mezzi da impiegare nell'ambito delle azioni di cui agli articoli 3 e 4 comprendono studi, assistenza tecnica, formazione o altri servizi, forniture e lavori, revisioni contabili e missioni di valutazione e di controllo.
2. A seconda delle necessità delle azioni, il finanziamento comunitario può coprire spese tanto di investimento, ad esclusione dell'acquisto di beni immobili, quanto di funzionamento, in valuta o in moneta locale. Tuttavia, ad eccezione dei programmi di formazione, le spese di funzionamento possono in generale essere prese in carico unicamente per la fase di avvio e in modo decrescente.
3. Per ciascuna azione di cooperazione è richiesto un contributo dei partner di cui all'articolo 5. Tale contributo sarà richiesto entro i limiti delle possibilità dei partner interessati ed in funzione delle caratteristiche di ciascuna azione.
4. Per assicurare la vitalità dei progetti una volta terminato il finanziamento della Comunità, dev'essere ricercato in via prioritaria il contributo finanziario dei partner locali, segnatamente per le spese di funzionamento, nel caso di progetti che prevedono lo svolgimento di azioni a lungo termine.
5. Possono essere ricercate possibilità di cofinanziamento con altri finanziatori, in particolare con gli Stati membri.
6. La Commissione farà in modo che sia posto in evidenza il carattere comunitario degli aiuti forniti nell'ambito del presente regolamento.
7. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e complementarità previsti dal trattato e allo scopo di garantire la massima efficacia di queste azioni nel loro insieme, la Commissione può prendere tutte le misure necessarie per il coordinamento, in particolare:
 - a) un sistema per lo scambio e l'analisi sistematico di informazioni sulle azioni già finanziate e quelle che la Comunità e gli Stati membri propongono di finanziare;
 - b) il coordinamento nel paese di attuazione delle azioni, attraverso incontri periodici e scambi d'informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel paese beneficiario.
8. Per raggiungere il massimo impatto possibile a livello mondiale e nazionale, la Commissione prende, in consultazione con gli Stati membri, le iniziative necessarie per assicurare un buon coordinamento e una collaborazione stretta con i paesi beneficiari e con i finanziatori e gli altri organismi internazionali interessati, in particolare con quelli del sistema delle Nazioni Unite e, più specificatamente, l'UNDCP.

Articolo 7

Il sostegno finanziario di cui al presente regolamento è costituito da aiuti non rimborsabili.

Articolo 8



Associazione Mondo X – Sardegna
www.mondoxsardegna.it

© Comunità Europea, EuLex

L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente programma per il periodo 1998-2000 è pari a 30 milioni di ecu. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 9

1. La Commissione ha il compito di istruire, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
 2. I progetti ed i programmi sono valutati tenuto conto dei seguenti fattori:
 - efficacia e vitalità degli operatori,
 - aspetti culturali, sociali, ambientali e connessi alla parità uomo-donna,
 - sviluppo istituzionale necessario per conseguire gli obiettivi del progetto,
 - esperienza acquisita in operazioni analoghe.
 3. Le decisioni riguardanti gli aiuti finanziati dal presente regolamento di importo superiore a 2 milioni di ecu per azione e qualsiasi modifica che comporti un aumento superiore al 20 % dell'importo inizialmente deciso per l'azione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10.
- La Commissione informa succintamente il comitato di cui all'articolo 10 sulle decisioni di finanziamento che intende prendere su progetti o programmi per un valore inferiore a 2 milioni di ecu. Tale informazione ha luogo almeno una settimana prima della decisione.
4. La Commissione è autorizzata ad approvare, senza chiedere il parere del comitato di cui all'articolo 10, gli impegni supplementari necessari per coprire gli eventuali superamenti previsti o constatati a titolo delle azioni, purché il superamento o il fabbisogno supplementare sia inferiore o uguale al 20 % dell'impegno inizialmente fissato nella decisione di finanziamento.
 5. Qualsiasi convenzione o contratto di finanziamento concluso a titolo del presente regolamento prevede che la Commissione e la Corte di conti possano effettuare controlli in loco secondo le consuete modalità stabilite dalla Commissione nell'ambito delle disposizioni in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità.
 6. Quando le azioni comportano una convenzione di finanziamento tra la Comunità e il paese beneficiario, questa prevede che i pagamenti di tasse, dazi e altri oneri non siano a carico della Comunità.
 7. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dello Stato beneficiario. Essa può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo.
 8. Le forniture sono originarie degli Stati membri, dello Stato beneficiario o di altri paesi in via di sviluppo. In casi eccezionali, debitamente giustificati, le forniture possono provenire da altri paesi.
 9. Particolare attenzione sarà data:
 - al perseguimento di un buon rapporto costo/efficacia e dell'impatto sostenibile nella concezione del progetto;
 - ad una chiara definizione e controllo degli obiettivi e degli indicatori di realizzazione di tutti i progetti.

Articolo 10

1. La Commissione è assistita dal comitato geograficamente competente per lo sviluppo.
 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
- La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
- Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
- Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.
3. Una volta l'anno si procederà ad uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti generali per le azioni da attuare nel corso dell'anno seguente presentati dal rappresentante della Commissione nel quadro di una riunione congiunta dei comitati di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

1. Alla fine di ogni esercizio finanziario la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione comprendente la sintesi delle azioni finanziate nel corso dell'esercizio e una valutazione sull'esecuzione del presente regolamento durante lo stesso esercizio.
- La sintesi contiene in particolare informazioni riguardanti gli operatori con i quali sono stati conclusi i contratti d'appalto o di esecuzione d'opera.
2. La Commissione effettua una valutazione periodica delle azioni finanziate dalla Comunità per stabilire se i loro obiettivi siano stati conseguiti e fornire linee direttrici per migliorare l'efficacia delle azioni future. La Commissione presenta una sintesi delle valutazioni effettuate al comitato di cui all'articolo 10, che può eventualmente esaminarle. Le relazioni di valutazione sono a disposizione degli Stati membri che ne fanno richiesta.
 3. La Commissione comunica agli Stati membri, entro e non oltre un mese dalla decisione, le azioni e i progetti approvati, indicandone l'importo, le caratteristiche, il paese beneficiario e i partner.

Articolo 12

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
2. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una



valutazione complessiva delle azioni finanziate dalla Comunità a titolo del presente regolamento, corredata di proposte per il futuro e, se necessario, di proposte di modifica o di abrogazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 ottobre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-C. JUNCKER

(1) GU C 242 del 19. 9. 1995, pag. 8.

(2) Parere del Parlamento europeo del 19 aprile 1996 (GU C 141 del 13. 5. 1996, pag. 252), posizione comune del Consiglio del 22 novembre 1996 (GU C 6 del 9. 1. 1997, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 13 marzo 1997 (GU C 115 del 14. 4. 1997, pag. 127).



Associazione Mondo X – Sardegna
www.mondoxsardegna.it

© Comunità Europea, EuFLex